

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, nella Repubblica ceca è possibile presentare elettronicamente qualunque tipo di domanda giudiziale.

Le domande possono essere trasmesse a) per posta elettronica con firma digitale certificata oppure b) attraverso la "data box" (casella dati), cioè un registro elettronico specifico per il recapito e l'attuazione di atti nei confronti delle autorità pubbliche. Le procedure elettroniche equivalgono a quelle in formato scritto standard. Le domande possono essere inoltrate anche attraverso la normale posta elettronica, senza firma elettronica certificata, ma in questo caso la presentazione deve essere seguita, entro tre giorni, dalla trasmissione di un testo identico in formato scritto standard, oppure nei modi di cui alle precedenti lettere a) e b). Informazioni specifiche riguardo a queste procedure sono presentate nella risposta alla domanda 6.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

L'emissione elettronica di un'istanza è possibile per tutti i procedimenti. Gli ordini di pagamento elettronici possono essere emessi solo elettronicamente. La procedura per un ordine di pagamento elettronico è una procedura abbreviata specifica. L'attore presenta la domanda utilizzando un modulo elettronico, compilato sul sito web ePodatelna <http://epodatelna.justice.cz/>, e vi appone la propria firma elettronica certificata. L'attore può chiedere sino a 1 milione di CZK e le condizioni per l'emissione di un ordine di pagamento elettronico includono la corretta compilazione del modulo e il pagamento delle spese giudiziarie. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il tribunale può emettere un ordine di pagamento elettronico, in cui ordina al convenuto di pagare il credito e i costi del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine o di proporre ricorso dinanzi al tribunale che lo ha emesso. Gli ordini di pagamento elettronici non impugnati producono gli stessi effetti di una sentenza definitiva. Se uno dei convenuti presenta ricorso entro i termini fissati, l'ordine di pagamento elettronico è annullato in toto e il giudice fissa un'udienza.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Una domanda elettronica può essere prodotta in qualsiasi momento.

Per le domande giudiziali presentate per posta elettronica con firma elettronica certificata, è possibile utilizzare il sito web <http://epodatelna.justice.cz/> (disponibile però solo in lingua ceca). Le domande possono inoltre essere inviate all'indirizzo e-mail della cancelleria del tribunale competente. Gli indirizzi e-mail delle cancellerie sono reperibili all'indirizzo <http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx>.

In caso di domanda inviata alla casella dati di un organo giurisdizionale, gli identificativi per le caselle dati del tribunale pertinente sono consultabili sul portale dell'amministrazione pubblica, nell'elenco dei titolari delle caselle dati (<http://seznam.gov.cz/>) – nell'elenco di recapiti dei singoli tribunali della sezione "Enti della pubblica amministrazione" o sul sito web del ministero della Giustizia <https://www.justice.cz/>.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

In genere è possibile utilizzare qualsiasi formato, a meno che la legge non preveda un formato specifico per determinati atti. La cosa più importante è che i documenti trasmessi siano comprensibili e chiari.

Nell'utilizzare talune procedure elettroniche, gli attori possono essere soggetti a restrizioni dovute ai parametri tecnici applicabili ai mezzi di comunicazione. Per esempio, sul portale ePodatelna <http://epodatelna.justice.cz/> (cfr. domande 2, 3 e 6) la dimensione massima di tutti gli allegati è limitata a 10 MB e le estensioni dei documenti accettate sono pdf, rtf, xls, doc e txt. Allo stesso modo, i messaggi trasmessi alle caselle dati possono essere di massimo 10 MB e i formati accettati per i messaggi di dati inviati alle caselle dati sono: pdf, PDF/A, xml (se corrispondente allo schema pubblico XSD pubblicato dal destinatario del messaggio di dati), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc /isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn e gml/gfs/xsd. Per i documenti trasmessi a un indirizzo e-mail deve essere utilizzato il formato HTML, testo puro con testo codificato - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), sistema Unicode o UTF-8. La dimensione massima consentita per il messaggio di posta elettronica, allegati inclusi, è di 5 MB, mentre i sistemi operativi supportati sono: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (con Windows Vista è stato individuato un problema di registrazione su disco duro di certificati elettronici qualificati (ad esempio, il lettore di *smart card* SCR3320); per il momento non è possibile firmare né trasmettere documenti elettronici utilizzando questo lettore – è possibile firmare la trasmissione se il file .pfx file (p 12) è specificato nell'applet Java e inserendo una password per l'ottenimento di un codice di accesso privato). Gli attori che decidano di utilizzare il portale ePodatelna o una casella dati possono fare riferimento alle istruzioni e alla guida per gli utenti reperibili sulle pagine web informative pertinenti.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

I giudici e gli ufficiali giudiziari operano nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali (in particolare la legge n. 101/2000 racc. sulla protezione dei dati personali) e altri regolamenti pertinenti.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Per proporre una domanda nell'ambito di un procedimento civile giudiziario è possibile ricorrere a tre diverse procedure elettroniche.

In primo luogo, le domande giudiziali possono essere inviate per posta elettronica con firma elettronica certificata. L'articolo 11 della legge n. 227/2000 racc. sulle firme elettroniche definisce la firma elettronica certificata quale a) firma garantita da un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certificazione nazionale autorizzato e recante informazioni che consentono di identificare in modo univoco il firmatario (l'elenco di fornitori autorizzati della Repubblica ceca è disponibile sul sito web del ministero dell'Interno ceco <http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx>) o b) firma elettronica garantita da un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certificazione basato al di fuori della Repubblica ceca, laddove il certificato qualificato sia rilasciato nell'ambito dei servizi elencati tra i servizi di certificazione di fiducia, quale servizio per cui il fornitore di servizi certificati è autorizzato o quale servizio la cui erogazione è sottoposta a controllo a norma del pertinente regolamento dell'UE. La presentazione con questa modalità è equivalente a quella con formato scritto standard. Gli attori che intendano utilizzare questa modalità possono consultare il sito web ePodatelna <http://epodatelna.justice.cz/>. Le domande possono inoltre essere inviate all'indirizzo e-mail del ruolo del tribunale competente. Gli indirizzi e-mail delle cancellerie sono reperibili all'indirizzo <http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx> nella sezione riguardante i recapiti dei singoli organi giurisdizionali.

In secondo luogo, è possibile utilizzare una casella dati, cioè un registro elettronico specifico, ideato per la notificazione e l'attuazione di atti nei confronti di autorità pubbliche della Repubblica ceca. Le caselle dati sono regolamentate in primo luogo dalla legge n. 300/2008 in materia di atti elettronici e conservazione autorizzata degli atti. La trasmissione con questa modalità è equivalente a quella con formato scritto standard. Per maggiori informazioni sul sistema delle caselle dati, si veda il sito web <http://www.datoveschranky.info/>, mentre per l'accesso degli utenti al conto, si consulti la pagina web

<https://www.mojedatovaschranka.cz/>. Tutti gli organi giurisdizionali sono dotati di una casella dati. Gli identificativi delle caselle dati di ciascun organo giurisdizionale sono reperibili sul portale della pubblica amministrazione nell'elenco di titolari di caselle dati (<http://seznam.gov.cz/>) – nell'elenco di recapiti dei singoli tribunali della sezione "Enti della pubblica amministrazione" o sul sito web del ministero della Giustizia <https://www.justice.cz/>.

In terzo luogo, le domande possono essere trasmesse anche via posta elettronica semplice, senza firma elettronica certificata. Tuttavia, in questo caso il deposito deve essere seguito nei tre giorni successivi alla trasmissione di un testo identico in formato scritto standard oppure nelle modalità di cui sopra. In caso contrario il tribunale ignorerà la domanda (articolo 42 del codice di procedura civile).

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, per i procedimenti giudiziari è necessario pagare una tariffa. L'attore è tenuto a versare la quota, basata su un tariffario, sul conto dell'organo giudiziario in questione presso la Banca nazionale ceca o – se l'importo non è superiore ai 5 000 CZK – con marca da bollo. La tariffa deve essere corrisposta alla presentazione della domanda. In caso contrario il giudice inviterà l'attore a pagare il corrispettivo, fissando un termine e informandolo delle conseguenze in caso di mancato pagamento. Allo scadere del termine, il procedimento è sospeso.

Le tariffe e le modalità di pagamento per i procedimenti avviati per via elettronica sono le stesse applicate per i procedimenti avviati secondo la procedura standard. L'unica eccezione è rappresentata dalle procedure elettroniche di ordine di pagamento, per le quali le spese giudiziarie sono leggermente inferiori rispetto a quelle per altri procedimenti civili ordinari.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì. Una domanda presentata su Internet può essere ritirata come avviene per le domande depositate con la modalità standard. Il ritiro può essere presentato elettronicamente o nei modi usuali.

Per quanto concerne la domanda, l'attore può ritirarla del tutto o in parte sinché la sentenza del tribunale non diventa definitiva. In caso di ritiro, il giudice sospenderà l'intero procedimento o l'ambito interessato dalla domanda ritirata. Se la domanda di avvio del procedimento viene ritirata dopo la sentenza del tribunale, ma la decisione non è ancora definitiva, il giudice deciderà altresì, per quanto concerne la domanda ritirata, se annullare la decisione. Nel caso in cui le altre parti si oppongano al ritiro della domanda per giustificati motivi, il giudice deciderà in merito all'efficacia del ritiro della domanda, salvo in alcuni procedimenti specifici (articolo 96 del codice di procedura civile).

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

I convenuti possono comunicare via Internet, ma non sono obbligati a farlo.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto risponde a un ordine di pagamento elettronico entro il termine fissato dalla legge, l'ordine è annullato nella sua totalità, il giudice convoca l'udienza e il procedimento giudiziario procede normalmente, ossia con un procedimento civile di primo grado.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Se il convenuto non risponde a un ordine di pagamento elettronico entro i termini legali fissati, l'ordine stesso acquisisce forza di sentenza definitiva.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

È possibile notificare gli atti in formato elettronico per tutti i tipi di procedimenti. Le informazioni tecniche sono presentate nella risposta alla domanda n. 4.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Il tribunale notifica le decisioni giudiziarie alle caselle dati dei soggetti che le hanno create. Per maggiori informazioni sulle caselle dati, si veda la risposta alla domanda 6.

Il tribunale può inoltre notificare atti e sentenze per posta elettronica con firma certificata a un indirizzo e-mail fornito dal destinatario al tribunale, purché il destinatario abbia chiesto o accettato di ricevere atti dal tribunale con questa modalità e abbia designato un fornitore di servizi di certificazione autorizzato, che abbia rilasciato un certificato qualificato e ne conservi una registrazione, oppure abbia trasmesso una certificazione qualificata valida propria. Per maggiori informazioni sui certificati qualificati, si veda la risposta alla domanda 6. Affinché la notificazione abbia effetto, il destinatario deve confermarne la ricezione con un messaggio di dati recante la sua firma elettronica certificata entro tre giorni dall'invio dell'atto (ad esempi, all'indirizzo e-mail dell'organo giurisdizionale competente).

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Le decisioni giudiziarie vengono trasmesse alle caselle dati dei soggetti che le hanno istituite. Per maggiori informazioni sulle caselle dati, si veda la risposta alla domanda 6.

Le decisioni giudiziarie possono inoltre essere notificate per posta elettronica con firma certificata a un indirizzo e-mail fornito dal destinatario al tribunale, purché il destinatario abbia chiesto o accettato di ricevere atti dal tribunale con questa modalità e che abbia designato un fornitore di servizi di certificazione autorizzato, che abbia rilasciato un certificato qualificato e ne conservi una registrazione, oppure abbia trasmesso una certificazione qualificata valida propria. Per maggiori informazioni sui certificati qualificati, si veda la risposta alla domanda 6. Affinché la notificazione abbia effetto, il destinatario deve confermarne la ricezione con un messaggio di dati recante la sua firma elettronica certificata entro tre giorni dall'invio dell'atto (ad esempio, all'indirizzo e-mail dell'organo giurisdizionale competente).

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, è possibile proporre ricorso elettronicamente, con le stesse modalità previste per le domande giudiziali. Cfr. domanda n. 6.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, è possibile proporre un procedimento di esecuzione elettronicamente, con le stesse modalità previste per le domande giudiziali.

Qualora l'attore decida che l'esecuzione del pagamento sia effettuata da un ufficiale giudiziario, si applica *mutatis mutandis* la risposta alla domanda 6.

L'elenco degli ufficiali giudiziari e dei rispettivi indirizzi e-mail, nonché gli indirizzi delle caselle dati, sono consultabili sul seguente sito web <http://www.ekcr.cz/>. Per i casi di esecuzione giudiziaria, si veda la risposta alla domanda 6.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Per le comunicazioni con le parti e i legali rappresentati relativamente alla gestione delle richieste d'informazione sui casi, la cancelleria del tribunale utilizza la posta elettronica o le comunicazioni telefoniche.

Le informazioni di base su fatti accaduti nel corso del procedimento (al di fuori dei dati personali) sono disponibili anche online sul sito web InfoSoud: <http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp> (disponibile solo in ceco). Le informazioni sui procedimenti a venire sono disponibili sul sito web InfoJednání: <http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp>. Per accedere al sistema occorre inserire il nome del tribunale e il numero di fascicolo della causa.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.